



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**  
**LA REGIONE ABRUZZO E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA'**  
**ALIMENTARE E FORESTALE**

**PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI**  
**NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE**  
**AI SENSI DELL' ART. 13 C. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 177/2016.**

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTALE nella persona del MINISTRO e la REGIONE ABRUZZO, nella persona del Presidente,

Visto il Testo Unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933;

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l' "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 155, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell' Amministrazione centrale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni alla parte Terza, Sezione II;

VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO l'art. 174 bis del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**  
**LA REGIONE ABRUZZO E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA'**  
**ALIMENTARE E FORESTALE**  
**PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI**  
**NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE**  
**AI SENSI DELL' ART. 13 C. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 177/2016.**

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTALE nella persona del MINISTRO e la REGIONE ABRUZZO, nella persona del Presidente,

Visto il Testo Unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933;

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l' "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 155, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell' Amministrazione centrale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni alla parte Terza, Sezione II;

VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO l'art. 174 bis del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";



Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”*;

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante *“Codice della protezione civile”*;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante *“Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53”*;

Visto il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 , n. 135 *“Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , n) , o) , p) e q) , della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, recante *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante *“Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382”*;

VISTO IL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 – *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”*.

VISTA la Legge Regionale 11 settembre 1979, n.45, recante *“Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo”*;

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 1983, n.54, recante *“Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”*;

VISTA la Legge Regionale 8 settembre 1988, n. 73 recante *“Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici”*;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 1993, n.19, recante *“Disciplina delle attività regionali di protezione civile”*;



VISTA la Legge Regionale 24 marzo 1997, n.6, recante *“Norme per le produzioni agroalimentari integrate”*;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 in attuazione del D.lgs. N. 112/1998;

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2004 n. 10, recante *“Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 8 novembre 2006, n.34, recante *“Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo”*;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 66, recante *“Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”*;

VISTA la Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.3, recante *“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”*;

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 2016, n.15, recante *“Interventi a favore della conservazione dell'Orso Bruno Marsicano”*;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2017 n. 28, recante *“Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne”*;

VISTA la Legge Regionale n. 46 del 20 dicembre 2019 *“Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”*, come modificata dalla L.R. n. 38 del 1° dicembre 2020, che all'art. 19 c. 2 ha stabilito che a *“decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di cui alla presente legge”*;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 45 recante *“Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione dei rifiuti”*;

VISTO il Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007, recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 03/05/2010, recante *“Approvazione indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 886/P del 31.12.2020 recante *“Atto di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 Speciale in data 29.12.2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 31/5/2021 e s.m.i., avente ad oggetto: *“Revisione del Programma di azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE. Approvazione della “Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”*;



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.204 (speciale) del 29/12/2021, recante *“Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.”*, con la quale si stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento Territorio - Ambiente, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.51/9 del 16.12.2015 recante *“D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale”, modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque”*;

VISTO il *protocollo d’intesa fra l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto in data 5.4.2017*;

**PREMESSO CHE:**

- in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell’art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l’Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN) regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- l’articolo 13, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all’Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l’affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell’AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*;
- la Regione Abruzzo, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, intende avvalersi dell’Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali di:



- a. vigilanza e controllo del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale;
  - b. tutela dell'ambiente della flora e della fauna selvatica;
  - c. tutela del territorio e collaborazione alle attività di controllo, previsione e prevenzione dei rischi naturali e supporto ai compiti di protezione civile di rilievo regionale;
  - d. tutela del territorio, del suolo e del paesaggio;
  - e. tutela delle infrastrutture e dei trasporti;
  - f. educazione e divulgazione nelle materie ambientali.
- L'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - le Parti, di comune accordo, ritengono utile procedere alla formulazione e alla sottoscrizione di una nuova convenzione di durata triennale, recependo le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
  - ritenuta opportuna, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Signor Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, o di soggetto da Lui delegato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pur tenendo conto della disposizione di cui all'art. 17 septies, comma 3, della Legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, che modifica l'articolo 174 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - ai sensi dell'AQN, i compiti affidati alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
  - la convenzione individua i compiti da affidare alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e



gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;

- ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica per la soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale.

**LA REGIONE ABRUZZO E IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTALE SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE**

## **Titolo I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **(OGGETTO E FINALITÀ)**

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, la presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale per l'impiego del personale della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti ed in conformità alle modalità, ai criteri generali ed ai principi direttivi fissati dall'Accordo Quadro Nazionale approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 15 dicembre 2005.
3. La presente convenzione individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione tra la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri e la Regione, secondo le norme regolamentari e organizzative trasferite all'Arma dei Carabinieri dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

#### **Articolo 2**

##### **(RAPPORTI ISTITUZIONALI)**

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale. Ferme restando l'autonomia, l'unitarietà e l'organizzazione gerarchica della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, la sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato nonché i compiti, le funzioni e le dipendenze funzionali assegnate alla medesima, la Regione Abruzzo si convenziona, al fine di potersi avvalere della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, per l'espletamento delle attività riconducibili alla competenza regionale ed indicate nell'articolo 3 del Titolo I della presente convenzione, fermi restando gli obblighi che la Regione assume nel rispetto di quanto indicato nel



Titolo III della stessa e tenuto conto delle funzioni amministrative di competenza del sistema degli enti locali.

2. Le funzioni ed i compiti affidati alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri dalla Regione Abruzzo sono espletati, nell'ambito dell'autonomia gestionale degli enti contraenti, secondo gli indirizzi e le priorità individuate dagli atti di pianificazione regionale e nazionale e con i termini e le modalità operative individuate dalla presente convenzione o concordate, ai sensi della stessa, tra i Dirigenti della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale di protezione civile competenti e il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise". I compiti affidati alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri sono svolti dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" e dagli altri uffici presenti in regione, ivi compresi i Reparti Carabinieri Biodiversità ed i Reparti Carabinieri Parco Nazionale, secondo le rispettive competenze, fatto salvo che la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri individui, con proprie disposizioni, le strutture ed il personale da impiegare per lo svolgimento di specifici compiti.

3. Il Responsabile per l'attuazione della presente convenzione, per conto della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, è il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise".

4. Il Coordinatore per l'attuazione della presente convenzione, per conto della Regione Abruzzo, è il Direttore del Dipartimento Agricoltura o suo delegato, in quanto materia prevalentemente interessata dal rapporto convenzionale, che si coordina con i Direttori dei Dipartimenti e dell'Agenzia Regionale di protezione civile aventi competenza nelle materie interessate dalla presente convenzione.

5. Eventuali divergenze, anche in materia di rideterminazione delle attribuzioni economico-finanziarie annuali, relative ai rapporti come disciplinati dalla presente convenzione, sono rimesse alla Commissione paritetica di cui all'articolo 15. Le questioni, non risolte dalla Commissione paritetica, sono rimesse e valutate a livello istituzionale superiore.

### **Articolo 3 (AMBITO DI ATTIVITÀ)**

1. La Regione Abruzzo si avvale della collaborazione della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dei seguenti settori, materie e attività di competenza regionale che sono quelle di seguito elencate:

#### **A) VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE REGIONALE:**

- 1) attività di sorveglianza, vigilanza e controllo per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturalistico/ambientale regionale, ai sensi della L.R. 3/2014;
- 2) attività di vigilanza sui cantieri forestali;
- 3) vigilanza e controllo in materia di funghi (L.R. 34/2006), tartufi (L.R. 66/2012) e flora (L.R. 45/1979);
- 4) vigilanza e controllo in materia di demanio armentizio;
- 5) supporto tecnico/operativo nelle attività di competenza regionale in materia di Alberi Monumentali e Boschi Vetusti per quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 10, come modificata dal D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- 6) vigilanza e controllo in materia di pascoli.



**B) SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO:**

- 1) attività di monitoraggio e controllo sulle fitopatie;
- 2) concorso nella tutela del settore agroalimentare mediante controlli in materia di OGM destinati all'alimentazione umana ed animale, di prodotti agroalimentari con marchi di qualità Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG), secondo le direttive indicate dalla Regione e nell'esercizio dell'attività dell'agriturismo;

**C) TUTELA DEL TERRITORIO, COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI NONCHÉ SUPPORTO AI COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE DI RILIEVO REGIONALE:**

- 1) programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione degli incendi boschivi;
- 2) monitoraggio delle aree percorse dal fuoco al fine dello stato di attuazione e aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente e in particolare di quanto disposto dalla L. 353/2000 e s.m.i. (L. n. 155/2021 di conversione del D.L. n. 120/2021) e dalla L.R. 3/2014;
- 3) attività nel settore meteo-nivologico;
- 4) partecipazione al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (Co.Re.Ne.Va.);
- 5) vigilanza e controllo della circolazione fuoristrada e nei tratti montani delle strade regionali;
- 6) controlli per la prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico in zone collinari, montane e irrigue;
- 7) controlli sui movimenti terra.

**D) TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL SUOLO E DEL PAESAGGIO:**

- 1) controllo sul rispetto delle norme sulle emissioni in atmosfera;
- 2) controllo sulle attività estrattive, ai sensi della L.R. 54/1983;
- 3) attività di controllo sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale;
- 4) attività di controllo sulla filiera dei rifiuti;

**E) TUTELA E MONITORAGGIO DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI**

- 1) sorveglianza delle risorse idriche;
- 2) verifica delle pressioni antropiche esercitate nelle aste fluviali.

**F) SUPPORTO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI:**

- 1) attività di controllo sugli utilizzi abusivi della risorsa idrica superficiale, sotterranea e sorgiva ovvero richiesta di supporto per l'attività di accertamento e per l'eventuale contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 95 del R.D. n°1775/1993 e s.m.i.;
- 2) attività di controllo sulle derivazioni idriche;
- 3) attività di controllo sulle aree del demanio idrico fluviale al fine di prevenire e combattere l'abusivismo inerente gli attraversamenti e le occupazioni nonché il rispetto delle condizioni stabilite sugli atti autorizzativi/concessori.

**G) SORVEGLIANZA DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA:**

- 1) attività di vigilanza nel Parco Regionale Sirente Velino;
- 2) attività di vigilanza finalizzate alla tutela dell'Orso Bruno Marsicano;



- 3) attività relative a orsi problematici/confidenti;
- 4) intervento se la fauna selvatica rappresenta un immediato pericolo per la pubblica incolumità;
- 5) supporto nelle attività di controllo della popolazione della fauna selvatica;

**H) EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE NELLE MATERIE AMBIENTALI:**

- 1) festa dell'albero;
- 2) marcia del creato;
- 3) festa della montagna;
- 4) sentiero della libertà;
- 5) eventuali altri eventi/manifestazioni organizzati dalla Regione Abruzzo.

**I) TUTELA E SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA L.R. 3/2014:**

- 1) programmazione delle attività di gestione ordinaria e straordinaria delle foreste demaniali e dei vivai regionali;
- 2) attuazione delle attività di gestione delle foreste demaniali e dei vivai regionali;
- 3) vigilanza e controllo.

**L) TUTELA FAUNA - CENTRO RECUPERO RAPACI E SALVATICI - L.R. 73/1988 E L.R. 10/2004.**

- 1) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà.

**M) VIGILANZA E CONTROLLO SULLA FAUNA SELVATICA REGIONALE - L.R. 10/2004 - TITOLO VII - Artt. 50 -51 e 54:**

- 1) attività di vigilanza e controllo per la tutela della fauna selvatica e in particolare della Tortora, Coturnice, Starna e Allodola;
- 2) relazioni per la predisposizione del Rapporto sull'attività di vigilanza relativa al punto 1 (art. 54 della LR. 10/2004)
- 3) attività di monitoraggio sulla presenza in ambiti antropizzati di individui di Lupo mediante il prelievo di campioni biologici;
- 4) supporto nell'esecuzione degli interventi in controllo sulla fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 e 19 ter della Legge 157/92;
- 5) sorveglianza e controllo in materia venatoria e sulla pesca nelle acque interne.

**N) GESTIONE SULLA INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE - D.LGS 230/2017 - Art. 27:**

- 1) gestione di centri per il rinvenimento e la detenzione di specie esotiche invasive;
- 2) attività di educazione sensibilizzazione per specie che non possono essere detenute e da consegnare presso le strutture autorizzate di cui al punto 1.

2. In rapporto all'assetto istituzionale e funzionale previsto per l'esercizio delle competenze regionali e del sistema degli Enti locali, l'impiego della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri nei settori, materie e attività indicate al comma 1 avviene secondo l'articolazione e con le modalità previste nel Titolo II della presente convenzione o mediante gli accordi operativi previsti nell'art. 13.



## **Titolo II**

### **COMPITI ED OBIETTIVI DI MASSIMA AFFIDATI ALLA SPECIALITA' FORESTALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

#### **Articolo 4**

##### **(ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO RELATIVA AL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE, SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E ALLA PESCA E CONTRASTO DELLE FRODI)**

1.1 Per la collaborazione alla programmazione, alla promozione, alla formazione, alla divulgazione in materia di patrimonio agro-silvo-pastorale regionale il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" individua un proprio referente del Ruolo Forestale per i rapporti con il Direttore del Dipartimento regionale competente con riferimento allo svolgimento dei compiti di seguito specificati.

1.2 Per le attività di vigilanza e controllo di cui alla L.R. 3/2014 la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge le relative attività in ordine alla verifica della conformità degli interventi alle disposizioni di legge e riguardo al rispetto delle autorizzazioni emesse dagli Enti competenti.

1.3 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche di conformità di cui al comma 1.2 attraverso lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo su un campione di atti o provvedimenti (autorizzazioni, comunicazioni o dichiarazioni) determinato con criteri di casualità concordati tra Ente competente e il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio, fatti salvi casi particolari segnalati dagli Enti stessi. In mancanza di comunicazione dell'Ente, il campione casuale è determinato dalla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri.

1.4 All'occorrenza il personale della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri può partecipare a regolari interventi di informazione ed istruzione tecnico-strumentale sulla gestione delle pratiche autorizzative della L.R.3/14, organizzati congiuntamente dalla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri e dalla Regione Abruzzo.

1.5 Le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1.2 da espletare durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi, consistono nella verifica della conformità dell'intervento alle norme tecniche e procedurali previste dall'atto abilitativo, dalla legge e dal regolamento forestale dell'Abruzzo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della L.R. 3/2014.

1.6 I controlli sono effettuati su un numero minimo di interventi, corrispondenti indicativamente al 10% della media annua delle autorizzazioni rilasciate e delle dichiarazioni di inizio lavori esecutive.

1.7 Il competente Servizio regionale e il rispettivo Gruppo Carabinieri Forestale effettuano un'analisi dei rischi e concordano i criteri di casualità, anche valutando la ripartizione tra le diverse tipologie di interventi, in applicazione dei quali viene estratto semestralmente il campione di atti (comunicazioni e dichiarazioni) da sottoporre a controllo, fatti comunque salvi casi particolari stabiliti congiuntamente. Qualora non sia seguita la procedura indicata, il campione casuale, per



ogni semestre, indicativamente pari alla metà del totale annuo, è determinato direttamente dalla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri.

1.8 Una quota pari al 50% del totale dei controlli da effettuare è determinata dalla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri senza tener conto, ai fini della sola individuazione dell'intervento da sottoporre a controllo, dell'esistenza o meno di atti abilitativi.

1.9 Gli atti (piani di taglio, cartografie particolari, ecc.) sono trasmessi dall'Ente competente, in copia digitale e cartacea, al Gruppo Carabinieri Forestale competente.

1.10 In tutti i casi, l'Ente competente garantisce al personale della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, previ accordi diretti, l'accesso alla consultazione degli atti relativi alle procedure autorizzative di cui alla L.R. 3/14.

1.11 In riferimento ai cantieri forestali, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge attività di vigilanza e controllo al fine di verificare il rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi autorizzati o comunque assentiti dalla Regione e delle eventuali prescrizioni impartite.

1.12 Gli esiti dei controlli relativi alla regolarità dei cantieri forestali costituiscono oggetto di specifico rapporto da inoltrare al Servizio regionale che ha rilasciato l'autorizzazione.

2.1 Nell'ambito dell'**attività di vigilanza e controllo in materia di funghi** la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri verifica l'osservanza della normativa regionale, incluse le verifiche sulle autorizzazioni e sul rispetto delle modalità di raccolta.

2.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche di cui al comma 2.1 effettuando un minimo di n. 2 (due) giornate annue di controlli per Stazione Carabinieri Forestale/Parco, nei territori a maggior vocazione e nei periodi di maggior presenza di cercatori per i funghi epigei e verificando, in particolare, il rispetto delle modalità di raccolta e la regolarità e validità delle ricevute dei versamenti previsti dalla L.R. 34/2006. Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri specifica i controlli effettuati.

3.1 Nell'ambito dell'**attività di vigilanza e controllo in materia di tartufi** la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri verifica l'osservanza della pertinente normativa regionale, incluse le autorizzazioni e il rispetto del calendario e delle modalità di ricerca dei tartufi.

3.2 Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" è autorità amministrativa per il contenzioso inerente la legge regionale n. 66/2012;

3.3 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche di cui al comma 3.1 svolgendo un minimo di n. 10 (dieci) giornate annue di controlli per Stazione Carabinieri Forestale/Parco, preferibilmente in coincidenza dei periodi consentiti per la raccolta del tartufo bianchetto o marzuolo (gennaio-aprile), del tartufo d'estate o scorzone (maggio/giugno-agosto; ottobre-dicembre), del tartufo bianco (ottobre-dicembre), del tartufo nero liscio (ottobre-dicembre), del tartufo nero ordinario (ottobre-gennaio), del tartufo uncinato (ottobre-marzo), tartufi nero pregiato, nero d'inverno o trifola nera, moscato (novembre-marzo). A partire dalla stagione 2023-2024, al fine di evitare raccolte fuori periodo una parte dei controlli sarà finalizzata a prevenire



raccolte fuori periodo, in particolare per il tuber aestivum, saranno sensibilizzati controlli a partire dal 10 aprile per la provincia dell'Aquila e dal 1 maggio per la restante parte regionale. Per il tuber magnatum p. i controlli preventivi su tutto il territorio regionale si concentreranno almeno dal 15 settembre. Sarà data particolare importanza al controllo soprattutto al di fuori delle aree protette. In tutti i casi i controlli finalizzeranno il rispetto delle modalità di raccolta, del calendario di raccolta, la validità del tesserino di idoneità e la regolarità e validità della ricevuta del versamento previsto della L.R. 66/2012. Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri specifica i controlli effettuati.

**4.1 Nell'ambito del supporto tecnico/operativo nelle attività di censimento degli Alberi Monumentali e Boschi Vetusti**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri:

- a) garantisce il supporto tecnico alla Regione ed ai Comuni in materia di censimento degli Alberi Monumentali e dei Boschi Vetusti, previsto dalla L. 10/2013e dal D.lgs. 34/2018;
- b) supporta i Comuni che ne facciano richiesta nelle attività di rilievo di campo e di raccolta dei dati nonché nella redazione delle schede di individuazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti oggetto di proposta di inserimento nell'elenco di cui alla L. 10/2013;
- c) fornisce alla Regione ed ai Comuni i dati relativi a piante già censite e inserite negli archivi in suo possesso;
- d) collabora alle attività di aggiornamento degli elenchi;
- f) partecipa, con proprio personale specializzato, ai gruppi di lavoro e alle Commissioni istituite dalla Regione.

**5.1 Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in materia di flora** (L.R. 45/1979), la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri verifica l'osservanza della pertinente normativa regionale. L'attività comprende le verifiche sulle autorizzazioni e sul rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui alla L.R. 45/1979.

**5.2 Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise"** è autorità amministrativa per il contenzioso inerente la legge regionale n. 45/1979.

**5.3 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri** concorre all'obiettivo delle verifiche di cui al comma 6.1 svolgendo un minimo di n. 3 (tre) giornate annue di controlli per Stazione Carabinieri Forestale/Parco, preferibilmente in coincidenza dei periodi di maggior frequentazione delle aree dove sono segnalate o localizzate le specie di flora protetta dalla L.R. 45/1979. Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6 la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri specifica i controlli effettuati.

**6.1 Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sulle fitopatie**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri collabora al monitoraggio delle fitopatologie forestali in ambito regionale ed effettua attività di vigilanza e controllo sul rispetto della pertinente normativa.

**6.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri** concorre all'obiettivo dei monitoraggi di cui al comma 6.1 collaborando con il competente Servizio regionale e con gli altri soggetti competenti, comunicando la presenza di fitopatie rilevate nei boschi e nelle aree a verde soggette all'attuazione dei decreti nazionali relativi alla lotta obbligatoria e/o delle prescrizioni fitosanitarie regionali,



nonché svolgendo attività di vigilanza e controllo sulla applicazione della normativa di tutela e salvaguardia del settore.

7.1 Nell'ambito della **vigilanza ittica nei principali corsi d'acqua** per contrastare la pesca di frodo in periodi e con mezzi non consentiti, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge le pertinenti attività di vigilanza e controllo sulla pesca nelle acque interne al fine di verificare il rispetto della normativa del predetto settore.

7.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche di cui al comma 7.1 effettuando un minimo di n. 3 (tre) giornate annue di controlli per Stazione Carabinieri Forestale, eventualmente nei periodi e sui corsi d'acqua concordati in sede di commissione paritetica di cui all'articolo 15, con particolare attenzione al fenomeno del bracconaggio ittico.

7.3 Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri specifica i controlli effettuati.

8.1 Nell'ambito delle **attività di contrasto alle frodi al sistema alimentare** la Regione, per il migliore svolgimento delle proprie attività istituzionali, si avvale della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri per:

- a) le finalità di sicurezza alimentare del consumatore e di tutela dei marchi di rilievo regionale;
- b) la sicurezza e tutela delle produzioni agroalimentari ovvero dei prodotti agroalimentari regionali, dei prodotti a marchio "Prodotti di Qualità" e certificati DOP e IGP, dei consumatori e delle aziende del settore rispettose della normativa;
- c) il contrasto delle frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti abruzzesi.

8.2 Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" programma, organizza, attua e controlla le attività convenzionali da porre in essere e collabora con la Regione Abruzzo per lo svolgimento dei compiti specificati. In particolare, svolge attività per la prevenzione e la repressione delle contraffazioni e delle frodi in danno della qualità delle produzioni, alla luce della normativa internazionale ed interna di settore.

8.3 Il Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" contrasta le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti abruzzesi ed ai prodotti agricoli regionali che, in modo fraudolento, costituiscano la materia prima di produzioni trasformate e certificate in aree geografiche collocate al di fuori dei confini regionali. I controlli sono orientati a:

- a) garantire il rispetto di tutte le normative regionali, nazionali e unionali;
- b) assicurare un'adeguata azione antifrode a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- c) assicurare il regolare utilizzo del Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità", al fine di favorirne la corretta gestione e la più efficace attuazione delle misure di salvaguardia unionali, nazionali e regionali;
- d) verificare le dichiarazioni dei primi acquirenti latte, per garantire la tracciabilità degli stessi;
- e) garantire la tracciabilità delle uova nei processi di imballaggio.



8.4 Con riferimento alle modalità operative, i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il referente del coordinamento delle attività in materia, incaricato dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” e il Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione o suo delegato.

8.5 La programmazione delle attività oggetto del presente accordo è posta in capo al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

8.6 La specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri concorre all’obiettivo delle verifiche di cui al comma 9.1 effettuando un minimo di n. 3 (tre) controlli annui per Stazione Carabinieri Forestale.

8.7 Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri esplicita i controlli effettuati.

9.1 Nell’ambito dell’**attività di vigilanza in materia di pascoli** la specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri svolge le pertinenti verifiche in materia di patrimonio agro-pastorale, secondo le previsioni della normativa regionale di settore, ivi incluso il concorso nelle attività di polizia veterinaria.

9.2 Sulla base delle informazioni richieste dai Servizi regionali competenti ai fini del rilascio autorizzazioni per l’anticipo della monticazione e la proroga della demonticazione, i reparti della specialità Forestale dell’Arma, avvalendosi delle dipendenti Stazioni Forestali/Parco, rimettono specifico foglio notizie, anche per più istanze per Comune/fascia altimetrica/comprendorio pascolivo omogeneo, in cui si riferisce in ordine all’andamento meteo climatico, alla tipologia, acclività, esposizione e composizione floristica del cotico erboso, alla tipologia e al numero di animali pabulanti, con eventuali considerazioni orientative d’ordine tecnico non vincolanti al rilascio o al diniego dell’autorizzazione.

10.1 Nell’ambito della **vigilanza e controllo della circolazione fuoristrada e nei tratti montani delle strade regionali** la specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri verifica il rispetto della normativa regionale in materia.

10.2 La specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri partecipa a campagne sulla sicurezza stradale in dette aree.

10.3 Per le attività di vigilanza di cui al comma 10.1, la specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri effettua, nei territori e periodi concordati tra il referente della Regione Abruzzo e il Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, un minimo di n. 3 (tre) giornate annue di controlli per Stazione Carabinieri Forestale/Parco.

10.4 Le modalità di svolgimento dei servizi, le aree a maggior rischio da controllare, i periodi di intervento sono concordati a seguito di intesa tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” e il responsabile del Dipartimento competente.

10.5 Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri esplicita i controlli effettuati e il loro esito.



11.1 Nell'ambito dei **controlli per la prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico in zone collinari, montane e irrigue**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri collabora alla vigilanza e ai controlli sulla conformità degli interventi alle disposizioni di legge e sul rispetto delle autorizzazioni emesse dagli Enti competenti al fine di prevenire i rischi connessi al dissesto idrogeologico.

11.2 Nell'ambito degli Accordi operativi di cui all'art. 13 possono essere definiti obiettivi specifici sui quali indirizzare i controlli e i particolari tipi di intervento da effettuare in caso di emergenza.

11.3 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre altresì all'attività di sorveglianza e di controllo finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904 ed al R.D. 1775/1933 e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e, in generale, alla prevenzione dei rischi idrogeologici potenzialmente connessi con l'esercizio di attività di cava.

11.4 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche di cui ai commi 11.1 e 11.3 effettuando annualmente 20 servizi di controllo complessivi in tutta la regione.

12.1 Con riferimento ai **controlli sul vincolo idrogeologico** di cui agli artt. 30 e 30 bis della L.R. 3/2014, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge attività di vigilanza e controllo sulla conformità degli interventi alle disposizioni di legge e sul rispetto delle autorizzazioni emesse dagli Enti competenti.

12.2 La Regione Abruzzo si impegna a far pervenire alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri copia delle autorizzazioni di propria competenza rilasciate e degli elaborati progettuali, in formato digitale.

12.3 Il personale della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri partecipa ad eventuali interventi di informazione ed istruzione tecnico- strumentale organizzati dalla Regione.

13.1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche relative al demanio armentizio regionale effettuando un minimo di n.3 (tre) giornate annue di controlli per Stazione Carabinieri Forestale/Parco in cui territorio di competenza ricada all'interno dei seguenti rami tratturali:

*Tratturo L'Aquila- Foggia;*  
*Tratturo Celano-Foggia;*  
*Tratturo Centurelle-Montesecco;*  
*Tratturo Cupello-Lanciano;*

verificando in particolare la destinazione delle superfici e la presenza di una concessione ai sensi della L.R. 35/1986. Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri specifica i controlli effettuati.

14. Le attività di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nelle risorse indicate dall'articolo 14, comma 3.



## Articolo 5

### (ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI A CARATTERE TECNICO-PRATICO PER LA PREPARAZIONE DI PERSONALE, PERIMETRAZIONE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO E ALTRE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'INCENDIO, ATTIVITÀ NEL SETTORE METEONIVOLOGICO)

1.1 Nell'ambito delle **attività di sorveglianza e controllo per la prevenzione** degli incendi boschivi, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge attività di sorveglianza e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi. Tale attività, da svolgere nelle aree a maggior rischio di ogni provincia, assolve al fondamentale compito di deterrenza nei confronti di chi usa il fuoco al di fuori delle normative di settore.

1.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo della sorveglianza e del controllo di cui al comma 1.1 svolgendo le relative attività prevalentemente nelle giornate ad alto rischio, individuate dal modello regionale di previsione del rischio incendi boschivi diffuso dal Centro Funzionale d'Abruzzo ed in aree concordate con la Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito SOUP).

1.3 I controlli riguardano anche il divieto di abbruciamento dei residui vegetali e accensione di fuochi nel periodo definito a rischio.

1.4 Al fine di favorire lo scambio informativo in tempo reale, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri può assicurare la presenza di un Carabiniere Forestale presso la Sala Operativa Unificata Permanente nei periodi di massima pericolosità degli eventi di incendio boschivo, con modalità e tempistiche oggetto di accordi tra il Referente NIAB regionale ed il Dirigente regionale responsabile della SOUP.

1.5. Per il medesimo obiettivo, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri attiva una o più pattuglie per provincia per un numero di 1.000 turni di servizio annui per l'intera regione da svolgere in aree concordate con la Sala Operativa regionale. Tali pattuglie hanno il compito specifico e prevalente del controllo del territorio finalizzato a prevenire tutte quelle azioni che possano dare origine a focolai di incendio, anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

1.6 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge altresì attività annuale di aggiornamento e ricognizione dei punti di approvvigionamento idrico, fornendone riscontro alla Regione Abruzzo-Agenzia regionale di Protezione Civile entro il 31 maggio di ciascuna annualità.

1.7 Le modalità di svolgimento dei servizi, le aree a maggior rischio da controllare, i periodi di intervento legati al modello regionale di previsione del rischio di incendi boschivi sono concordati a seguito di intesa tra il Referente NIAB regionale e il Dirigente responsabile della SOUP.

2.1 Nell'ambito della **collaborazione all'organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico per la preparazione di personale per le attività antincendi boschivi (AIB)** il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", sentito il Direttore Regionale dell'Agenzia di Protezione Civile, può disporre la collaborazione all'organizzazione di corsi di qualificazione nel settore dell'antincendio e, attraverso personale qualificato, alle docenze in corsi tecnico-pratici al fine di



illustrare le metodiche di indagine adottate ed evitare che le attività di spegnimento interferiscano con le attività di individuazione dei punti di innesco e di repertazione.

3.1 Nell'ambito della **perimetrazione delle aree percorse dal fuoco e altre attività successive all'incendio**, al fine di omogeneizzare i dati relativi agli incendi boschivi, evitando la duplicazione e la difformità di rilievi e delle informazioni, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri ne effettua la perimetrazione, per conto della Regione Abruzzo-Agenzia Regionale di Protezione Civile.

3.2 Per consentire il costante allineamento dei rispettivi archivi, al fine di condividere le medesime informazioni sugli incendi boschivi, l'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri e la Regione Abruzzo - Agenzia Regionale di Protezione Civile assicurano continuità all'integrazione dei rispettivi sistemi informatici.

4.1 Nell'ambito della **realizzazione periodica di analisi statistica sulle cause degli incendi boschivi**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri elabora in forma statistica le informazioni di cui è in possesso sulle cause accertate o presunte degli incendi boschivi.

4.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce alla Regione Abruzzo-Agenzia Regionale di Protezione Civile, con cadenza semestrale, salvo diversi accordi in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 15, elaborazioni statistiche sulle cause accertate o presunte degli incendi boschivi, secondo schemi concordati, al fine di migliorare l'attività di prevenzione.

5.1 In merito alle **attività nel settore meteonivologico**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri collabora con la Regione Abruzzo-Agenzia Regionale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati:

- a) rilevamento meteonivometrico quotidiano, da parte della propria rete di monitoraggio, di dati ed informazioni meteorologiche ai fini dell'elaborazione del relativo bollettino;
- b) elaborazione annuale di dati e informazioni su eventi valanghivi, schede di segnalazione valanghe nonché aggiornamento del proprio catasto e cartografia storica delle valanghe, utili anche per l'aggiornamento della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) e per l'elaborazione della Carta dei Rischi Locali di Valanga, nelle fasi emergenziali e comunque per ogni attività da pianificare in area montana;
- c) divulgazione di dati, osservazioni e informazioni in presenza di neve e valanghe relative al territorio montano d'Abruzzo, anche sui propri strumenti mediatici di informazione pubblica (sito web, applicativi per smartphone ed analoghi);
- d) aggiornamento annuale al personale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile sugli standard nazionali ed europei in materia di neve e valanghe;
- e) partecipazione e/o supporto in materia al personale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in occasione di convegni o seminario giornate di studio in tema di neve e valanghe di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- f) attivazione da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in base alle proprie esigenze ed in merito ad eventuali richieste da parte di Amministrazioni Comunali, in casi particolari, di unità della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri per la realizzazione di rilievi nivovalangologici o lo svolgimento di attività di supporto alle suddette Amministrazioni;



- g) supporto al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile e al Comitato Tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (Co.Re.Ne.Va.) per:
- 1) le attività previste dalla L.R. 47/1992;
  - 2) la prevenzione dei rischi da valanga anche attraverso corsi di formazione, divulgazione di tecniche di autosoccorso e iniziative di sensibilizzazione pubblica, con l'impegno ad organizzare almeno n.1 incontro annuale a ridosso dell'inizio della stagione invernale;
  - 3) la valutazione e l'individuazione dei livelli di criticità locale determinati da pericolo di valanghe o da intense precipitazioni nevose, con la collaborazione di personale qualificato, mezzi e strumenti del Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri;
  - 4) l'attività formativa a favore del personale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile e degli Enti locali coinvolti in materia, nell'ambito di corsi di settore (nivologia, meteorologia alpina, attività di rilevamento, test di stabilità, valutazione del pericolo), con l'impegno ad organizzare almeno n.1 uscita su terreno innevato per attività di rilievi nivometrici;
  - 5) le attività di ricerca e di studio in materia di neve e valanghe, nonché le attività di sperimentazione, anche di strumenti e di attrezzature utili al monitoraggio e alla valutazione delle condizioni del manto nevoso e del pericolo valanghe;
  - 6) l'elaborazione di lavori tematici su neve e valanghe, nonché rendiconti meteonivometrici.

5.2 La Regione Abruzzo, tramite i Servizi e le strutture dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile competenti in materia di rischio valanghe:

- a) pubblica sui propri siti web istituzionali, i Bollettini di pericolo, nonché i dati e le informazioni prodotte dal Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri;
- b) rende disponibile dati e informazioni utili alla valutazione del pericolo valanghe, inclusi quelli ricevuti dalle stazioni meteo automatiche, che potranno essere pubblicati anche sui siti web con ogni altro strumento mediatico impiegato dal Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri;
- c) si impegna a citare la fonte dei dati e la presente collaborazione nell'ambito di eventuali pubblicazioni, documenti, lavori elaborati in materia e di partecipazione a convegni, seminari o giornate di studio;
- d) prevede una riserva di posti per il personale Meteomont in occasione di sessioni di formazione e aggiornamento organizzate per il proprio personale nel settore d'interesse comune (nivologia, meteorologia ecc.);
- e) mette a disposizione del Servizio Meteomont strumentazione e attrezzatura tecnica per implementare e migliorare le attività di monitoraggio e rilevazione dati del manto nevoso.

5.3 Attraverso sistemi informativi statistici in uso alla specialità forestale possono essere condivise le funzioni e le procedure di interesse nei settori relativi a:

- a) metodologie e mezzi tecnici per l'acquisizione dei dati presso le stazioni di rilevamento della rete sensoristica meteo regionale;
- b) modulistica per la registrazione dei dati;
- c) sistemi di elaborazione informatica delle informazioni acquisite;
- d) compilazione e redazione dei bollettini meteonivologici;
- e) divulgazione delle informazioni meteonivologiche e previsionali citando la fonte di



acquisizione dati.

6. Le attività di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nelle risorse dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile di cui all' art. 14, comma 3.

### **Articolo 6 (ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI)**

1.1 La specialità Forestale dell' Arma dei Carabinieri fornisce supporto e concorso alle strutture regionali competenti per quanto concerne la sorveglianza e tutela degli ecosistemi fluviali. In particolare, oltre alla regolare sorveglianza dei tratti fluviali realizzata nell' ordinario servizio d' istituto, la Regione richiede la collaborazione della specialità Forestale dell' Arma dei Carabinieri per il monitoraggio di specifici corsi d' acqua, al fine di individuare eventuali pressioni antropiche (attività agro-silvo-pastorali, scarichi reflui, etc) realizzate in violazione di leggi e regolamenti, e che producono effetti negativi sullo stato di qualità delle acque.

1.2 La specialità Forestale dell' Arma dei Carabinieri concorre agli obiettivi connessi alla sorveglianza di cui al comma 1.1, attraverso lo svolgimento di almeno un controllo mensile per provincia, da effettuare su un tratto rappresentativo di un corso fluviale scelto dall' Organizzazione Forestale competente per territorio. Per lo svolgimento dei controlli il Servizio regionale competente trasmette all' Arma dei Carabinieri l' elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane censiti, le schede, redatte nell' ambito dell' aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque regionale, contenenti l' analisi delle pressioni antropiche censite sui corpi idrici superficiali, e ogni altro elemento utile per le attività di controllo.

1.3 La Regione può richiedere, qualora ricorrano specifiche esigenze, l' intervento della specialità Forestale dell' Arma dei Carabinieri volto alla verifica di situazioni potenzialmente inficanti sulla salubrità dei corsi d' acqua superficiali o comunque su essi impattanti; in particolare è garantita la comunicazione diretta tra il competente Servizio della Regione Abruzzo ed il Comandante Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" o suo delegato.

1.4 Ulteriormente, è garantito il monitoraggio puntuale dei corsi d' acqua individuati dalla Regione Abruzzo (secondo quanto specificato nella sezione "compiti affidati" da definirsi mediante programmazione annuale) in numero pari a 9/10 (nov/dieci) controlli annuali da definirsi congiuntamente.

L' obiettivo di tale attività consiste nella verifica e nel censimento di pressioni ulteriori rispetto a quelle già individuate con le attività di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque con particolare riferimento a:

- a) Scarichi di impianti di depurazione di acque reflue urbane
- b) Fosse Imhoff
- c) Scarichi abusivi
- d) Scarichi industriali
- e) Abbandono di rifiuti o situazioni di degrado sulle sponde
- f) Cave inerti
- g) Prelievi di acqua superficiale per vari usi
- h) Alterazioni morfologiche e fisiche dei corpi idrici (trasversali e longitudinali)



i) Altre pressioni ritenute rilevanti.

1.5 Le attività sono realizzate attraverso la compilazione di una scheda di sopralluogo contenente le informazioni raccolte (da concordare con il servizio regionale), comprensiva dei dati utili ad aggiornare l'analisi delle pressioni del Piano di Tutela delle Acque, corredata di materiale fotografico.

1.6 I corpi idrici, che hanno evidenziato criticità in termine di stato di qualità e necessità di analisi specifica delle pressioni e di controlli sul territorio e sulle attività sono n. 28, come da Allegato 1, parte integrante sostanziale della presente convenzione. Inoltre l'Arma dei Carabinieri sulla base delle criticità rilevate nelle analisi e nei sopralluoghi svolti nell'ambito delle precedenti convenzioni assicurerà controlli aggiuntivi sulle aste fluviali che hanno evidenziato maggiori criticità ovvero Feltrino, Foro e Arielli.

1.7 Mediante specifici accordi previsti all'articolo 13 della presente Convenzione, tali controlli possono essere implementati.

1.8 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce, altresì, supporto all'ARTA Abruzzo per le operazioni di campionamento finalizzate al monitoraggio integrativo sui corpi idrici superficiali, allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Le attività di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nelle risorse indicate dall'articolo 14, comma 3.

#### **Articolo 7**

### **(ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO, DI TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSIANO E DI CONTROLLO SUL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE)**

1.1 Le **attività di sorveglianza nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino** (di seguito Ente Parco) sono esercitate dai militari delle Stazioni Carabinieri Forestali con circoscrizioni ricadenti all'interno del territorio del Parco; esse sono finalizzate ad assicurare la vigilanza rispetto alle previsioni del Piano dell'Ente Parco, del Regolamento dell'Ente Parco, delle disposizioni sulla salvaguardia di cui all'art. 9 della L.R.42/2011 e di quelle pertinenti.

1.2 In particolare, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri supporta l'Ente Parco:

- a) nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione e alla tutela del patrimonio naturale nell'ambito delle materie e delle specifiche competenze assegnate alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri dalla normativa vigente, quali l'antibraconaggio, controlli dei tagli boschivi, prevenzione e repressione dei reati ambientali riferiti in particolare al settore dell'abusivismo edilizio, delle cave e delle discariche ed in applicazione delle Direttive europee e delle Convenzioni internazionali;
- b) nello svolgimento di accertamenti istruttori, comprensivi di eventuali sopralluoghi e verifiche, relativi all'inosservanza delle norme di salvaguardia e/o finalizzati al rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni da parte dell'Ente Parco;
- c) nel monitoraggio delle attività agro-silvo-pastorali e, in particolare, delle utilizzazioni



- boschive e della gestione dei pascoli, dello stato di conservazione della segnaletica sentieristica e delle aree attrezzate del Parco;
- d) nelle attività connesse agli interventi di gestione della fauna selvatica tra le quali le reintroduzioni, i ripopolamenti, i monitoraggi, i censimenti, il contenimento delle specie critiche;
  - e) nelle attività connesse alla raccolta di dati, di informazioni e di reperti, sull'intero patrimonio naturale del territorio del Parco;
  - f) nell'accertamento e contestazione delle violazioni amministrative, ai sensi della L.R. 42/2011 e ss.mm.ii., i cui proventi sono destinati all'Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela e sviluppo del Parco.

1.3 La Regione favorisce ogni scambio informativo tra la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri e l'Ente Parco, con particolare riguardo alla gestione faunistica esercitata.

1.4 L'attuazione di quanto previsto dal comma 1.2 comporta lo svolgimento di minimo 200 giornate di sorveglianza all'anno da parte della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri.

1.5 Nelle more dell'approvazione del Piano per il Parco e del Regolamento dell'Ente Parco, lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si riferisce al rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 della L.R. 42/2011 e s.m.i., nonché delle disposizioni e autorizzazioni emanate dal Direttore del Parco e/o deliberate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco e tenuto conto dei consequenziali adempimenti connessi.

1.6 Nell'ambito delle attività di cui trattasi, su disposizione del Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", previa richiesta dell'Ente Parco, e fatte salve le prioritarie esigenze di servizio, i militari delle Stazioni Carabinieri Forestali possono partecipare a gruppi di lavoro, studio e ricerca, nonché ad attività di formazione e aggiornamento.

2.1 Nell'ambito delle **attività di tutela dell'Orso bruno marsicano, gestione del fenomeno orsi problematici/confidenti, della Rete di Monitoraggio della specie in Abruzzo**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", collabora con la Regione Abruzzo attraverso Accordi tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del Piano d'Azione per la tutela dell'Orso bruno marsicano (APA PATOM 2022-2024), allo scopo di rafforzare l'efficacia delle azioni di tutela della specie e mettere in atto, ciascuno secondo le proprie competenze, un piano di conservazione in tutto il suo areale e nelle zone di espansione, mediante una corretta gestione, adeguati controlli e monitoraggi.

2.2 La Regione, in considerazione del fatto che le precedenti linee di indirizzo (DGR 469 del 2010, APA PATOM 2014) limitavano l'area di gestione degli orsi problematici al PNALM e ZPE, ha inteso prevedere uno strumento applicabile su tutto il territorio regionale elaborando un protocollo operativo (approvato con DGR 441 del 11.08.2017) per le aree esterne ai parchi con l'obiettivo di prevenire situazioni critiche per la specie e per i cittadini. L'intervento sugli orsi problematici è demandato ad una o più squadre di dissuasione orso (SDO), appositamente formate e coordinate da Comandante di Gruppo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUTFAAC) o suo delegato, a cui è attribuita la responsabilità della corretta attuazione



delle procedure previste, nell'ambito del mandato ricevuto dalla struttura organizzativa di coordinamento.

2.3 La Regione Abruzzo, inoltre, con la L.R. 15/2016 ha previsto un sistema di risarcimento per danni a colture ed allevamenti causati dalla specie all'esterno delle aree protette e della Zona Protezione Esterna del PNALM e per fornire, a chi ne faccia richiesta, strumenti di prevenzione, come le recinzioni elettrificate per la messa in sicurezza di siti sensibili. La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, quale importante presidio delle aree rurali e montane, spesso a contatto con la popolazione di orso, contribuisce alla veicolazione verso la collettività del predetto sistema risarcitorio.

2.4 La Regione Abruzzo, insieme alla Regione Molise, all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e all'Ente Parco Nazionale della Majella, questi ultimi in qualità di capofila, hanno istituzionalizzato un sistema di rilevamento denominato Rete di Monitoraggio dell'Orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise (RMAM) di cui rappresentano i *focalpoint*, ossia i coordinatori. Costituita anche da referenti e rilevatori, la Rete è strutturata per effettuare un monitoraggio di base della presenza della specie attraverso la raccolta sistematica di dati affidabili e confrontabili. La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, appositamente formata sia nel ruolo di referenti che di rilevatori, assicura il proprio contributo effettuando periodici rilievi e monitoraggi principalmente nei territori esterni alle aree protette suddivisi, per facilitare le attività di rilevamento e coordinamento, in macroaree.

3.1 Con riferimento alle **attività di controllo sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri svolge attività di vigilanza e controllo sulle componenti essenziali del patrimonio naturalistico ambientale regionale, quali le aree protette e i siti della rete Natura 2000 (ivi compreso il Parco Regionale Sirente Velino, anche in coordinamento con il personale del parco stesso) e in materia di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di aree protette e tutela della biodiversità.

3.2 L'attività da svolgere si riferisce, in particolare, alla verifica dell'osservanza di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette regionali e del rispetto delle prescrizioni formulate nell'ambito dei procedimenti di nulla osta, di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di valutazione di incidenza ambientale e di rilascio di atti di assenso comunque denominati.

3.3. Con riferimento a tale attività di controllo la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri effettua mediamente 350 turni di vigilanza. Eventuali priorità, anche in termini di periodi temporali o ambiti territoriali di svolgimento dell'attività, saranno meglio concordati tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" ed il Dirigente regionale competente per materia, mediante il ricorso agli accordi operativi indicati nell'articolo 9 della presente convenzione.

3.4 Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri indica i controlli effettuati e il loro esito.

4. Le attività di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nelle risorse indicate dall'art. 14 comma 3.



## **Articolo 8** **(ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA COLTIVAZIONE DELLE CAVE, ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA FILIERA DEI RIFIUTI, ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALI)**

1. Nell'ambito della **collaborazione per il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sulla coltivazione delle cave, da realizzarsi anche in modo congiunto con altri Enti**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri collabora con un proprio ufficiale referente, individuato dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo sulla coltivazione delle cave, al fine di accertare la conformità degli interventi alle disposizioni di legge ed alle autorizzazioni emesse dagli Enti competenti.

1.1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre alla verifica degli obblighi autorizzativi e delle prescrizioni contenute negli atti e documenti a corredo dell'autorizzazione per la coltivazione di cava irrogando la relativa sanzione in caso di difformità o inadempienze, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 54/83 e s.m.i..

1.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre alla verifica della corretta gestione del monitoraggio/statistica mineraria con relativa comunicazione alla Regione ai sensi dell'art. 3 e art. 16 della L.R. n. 54/83 e s.m.i..

1.3 I controlli possono avvenire anche congiuntamente al personale della Regione Abruzzo e a quello di ulteriori Enti preposti, previo raccordo con questi ultimi.

1.4 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle verifiche di cui al presente articolo effettuando complessivamente 70 verifiche concernenti il rispetto delle normative che ne disciplinano la conduzione.

2. Nell'ambito delle **attività di controllo sulla filiera dei rifiuti**, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, anche con il coinvolgimento dell'ARTA, sentiti gli Enti locali competenti, svolge attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti e di sottoprodotti.

2.1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri partecipa ai tavoli di lavoro che possono essere attivati a seguito di eventuali esigenze inerenti le attività di cui all'accordo operativo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13 della presente convenzione.

2.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle attività di cui al comma 1 impegnandosi ad effettuare controlli sull'intera filiera dei rifiuti e dei sottoprodotti, con particolare riferimento al contesto rurale, per un totale annuo di 300 controlli per l'intera regione.

2.3 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri si impegna ad effettuare controlli di cui al comma 1 su una o più delle tematiche sotto elencate:

- verifica della veridicità della dichiarazione di inizio lavoro per gli impianti di produzione di biocombustibili;



- attività di controllo sulle discariche autorizzate in particolare nel territorio della Provincia di Chieti e Teramo e nella Città di Sulmona;
- attività di vigilanza volta alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti lungo le principali aste fluviali dei reticoli idrografici regionali:  
in riferimento alla DD 283/2018 inerente l'individuazione dei siti di discarica da bonificare e/o chiudere definitivamente ai sensi di legge, attività di controllo sul territorio dei siti individuati nell'elenco con priorità 3 (siti in cui non è stato possibile ancora procedere con gli interventi necessari per carenza di finanziamenti), seppur non esaustivo, volto a prevenire ulteriori situazioni di aggravio ambientale e a verificare il reale rispetto dell'interdizione all'accesso da parte di terzi;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni di inizio lavoro per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- verifica delle cosiddette cave a fossa lungo le principali pianure abruzzesi con specifica valutazione del rispetto di quanto autorizzato;
- verifica estensione e profondità delle aree autorizzate;
- verifica della correttezza e completezza attestanti la provenienza del materiale utilizzato per il ritombamento.

3. Nell'ambito delle attività di controllo relative ai procedimenti di **Valutazione Ambientale**, di cui alla Parte Seconda Titolo II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri, svolge le attività di vigilanza e controllo richieste dall'Autorità Competente (il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale CCR-VIA), con particolare riferimento:

- agli accertamenti di cui agli art. 28 e 29 del citato D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- agli accertamenti relativi al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ed alle connesse Linee Guida Nazionali e Regionali per la Valutazione Ambientale;
- alle verifiche delle segnalazioni inerenti interventi realizzati in violazione del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3.1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle attività di cui al comma 3 impegnandosi ad effettuare controlli per un totale annuo di 30 per l'intera regione.

4. Le attività da svolgere sono concordate con il Dipartimento e possono essere richieste anche su specifica esigenza dei servizi competenti.

#### **Articolo 9**

#### **(ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E SULL'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE)**

1. La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce supporto e concorso ai geni civili regionali della Regione Abruzzo per quanto concerne il controllo sull'utilizzo della risorsa idrica e sull'occupazione di aree del demanio idrico fluviale. In particolare il Genio Civile Regionale può richiedere la collaborazione della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri per il controllo delle derivazioni (relativamente al rispetto delle clausole stabilite nei disciplinari di concessione), per il controllo degli utilizzi abusivi della risorsa idrica superficiale, sotterranea e sorgiva (ivi compreso la redazione degli eventuali verbali di contestazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 95 del R.D. n°1775/1993 e s.m.i.) e per il controllo sulle aree del demanio idrico



fluviale, sia relativamente alle occupazioni abusive sia per verificare il rispetto delle condizioni stabilite sugli atti autorizzativi/concessori (ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i.).

2. Il Genio Civile potrà richiedere, qualora ricorrano specifiche esigenze, l'intervento della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri volta alla verifica del rispetto delle clausole e condizioni indicate sui disciplinari di concessione. In tal caso saranno messi a disposizione dell'Arma dei Carabinieri i documenti relativi alla concessione oggetto di accertamento.

3. Lo svolgimento delle attività di controllo sugli eventuali utilizzi abusivi della risorsa idrica, sulle derivazioni e sulle aree del demanio idrico fluviale, nonché i periodi di intervento, saranno concordati tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" ed il Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio.

4. Nel caso in cui la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri provvederà alla redazione di verbali di illecito amministrativo di cui agli artt. 17 e 95 del R.D. n. 1775/1933, gli stessi dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente Regionale (Dipartimento Territorio - Ambiente) e al Servizio Procedente (Servizio Genio Civile competente per territorio). Per le utilizzazioni abusivamente in atto, ove possibile, è necessario indicare la data di inizio prelievo della risorsa idrica, al fine del recupero dei canoni pregressi.

5. I controlli da svolgere saranno definiti sulla base di specifico accordo operativo, da stipulare ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione.

#### **Articolo 10**

##### **(ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA FAUNA SELVATICA REGIONALE)**

1.1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce supporto e concorso alle strutture regionali competenti per quanto concerne la sorveglianza e tutela della fauna selvatica regionale. In particolare, oltre alla regolare sorveglianza nelle aree sottoposte ad attività venatoria programmata (Calendario venatorio) alla caccia di selezione realizzata nell'ordinario servizio d'istituto, la Regione richiede la collaborazione della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri per la vigilanza di alcune specie di avifauna che in base ai relativi Piani di Gestione Nazionale risultano in stato di declino, e in particolare: la Tortora selvatica, l'Allodola, Starna e la Coturnice.

1.2 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri concorre all'obiettivo delle attività di cui al comma 1.1 impegnandosi ad effettuare controlli per un minimo di n° 50 giornate annue per l'intera Regione (ad esclusione delle aree protette nazionali e regionale), concentrando le verifiche nel trimestre settembre - novembre;

2.1 Nella relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 6, la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri indica i controlli effettuati e il loro esito.

3.1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce supporto e concorso alle strutture regionali competenti per quanto concerne l'operatività del protocollo di intesa per "La gestione della specie *Canis Lupis* in aree antropizzate" per la provincia di L'Aquila ratificato tra diversi enti e i successivi protocolli in itinere di stipula per le provincie di Pescara, Teramo e Chieti. In particolare, la Regione richiede la collaborazione della specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri per la



raccolta di campioni biologici sia invasivi (tessuti muscolari e prelievi ematici) che non-invasivi (tamponi fecali) da sottoporre alla genotipizzazione degli individui.

3.2. La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce supporto e concorso alle strutture competenti della Regione Abruzzo per quanto concerne il controllo della fauna selvatica per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 19 e 19 ter della legge 157/92.

3.3 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri garantisce l'effettuazione di almeno 50 controlli all'anno complessivi nell'ambito regionale, anche riferiti all'esercizio della caccia di selezione.

3.4 Lo svolgimento di ulteriori attività di controllo sulla fauna selvatica, nonché le necessità di intervento, saranno concordati tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" ed il Dirigente del Servizio regionale competente.

4. La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri effettua controlli aziendali in loco nell'ambito della c.d. "direttiva nitrati" ai sensi dell'art. 53 della DGR 314/2021 e s.m.i., che a sua volta recepisce quanto disposto dal D.M. 25/2/2016 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di altri materiali assimilabili. I controlli riguardano almeno 10 aziende tra quelle che inviano le dichiarazioni per le comunicazioni preventive di spandimento e per i piani di utilizzazione agronomica (PUA) per l'annata agraria di riferimento. I controlli vengono effettuati nel periodo agosto-ottobre sul campione di aziende estratto dall'apposita piattaforma informatica della Regione Abruzzo (AbruzzoFarmer).

5. I controlli da svolgere saranno definiti sulla base di specifico accordo operativo, da stipulare ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione.

#### **Articolo 11**

##### **(GESTIONE SULLA INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE)**

1 La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri fornisce supporto e concorso alle strutture regionali competenti per quanto concerne la realizzazione e gestione di un centro destinato al rinvenimento e alla detenzione di specie esotiche invasive come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 230/2017. Nell'ambito dell'attività del centro sono previste anche attività di educazione e sensibilizzazione al pubblico per l'individuazione di specie che non possono essere detenute e da consegnare al centro di raccolta e detenzione autorizzato.

2 Le attività di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nelle risorse indicate dall'art. 14 comma 3.

#### **Articolo 12**

##### **(SEMINARI E INCONTRI TECNICI SU MATERIE DI RECIPROCO INTERESSE)**

1. La Regione e la specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri possono concordare specifici seminari o incontri tecnici, per il personale del Ruolo Forestale, per le funzioni e le materie di reciproco interesse. È garantita la partecipazione, senza oneri, ad un numero adeguato di militari.



2. La specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri garantisce la partecipazione, senza oneri, ad un numero adeguato di dipendenti regionali a specifici seminari o incontri tecnici dalla medesima organizzati.

### **Articolo 13 (ACCORDI OPERATIVI)**

1. Le attività individuate nella presente convenzione sono attuate anche sulla base di eventuali accordi operativi annuali, approvati dalle competenti articolazioni della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" o dalla competente struttura dell'Arma dei Carabinieri.

2. Gli accordi operativi definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento, nonché le modalità di attuazione e di rendicontazione.

3. Le attività da svolgere di cui al Titolo II della presente convenzione ed i correlati oneri finanziari possono essere declinati nell'ambito di specifici accordi operativi fra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" o il Comandante della competente struttura dell'Arma dei Carabinieri e i Dirigenti regionali competenti per materia.

4. Resta ferma la facoltà, da parte della Regione, di proporre accordi che investano più annualità, in relazione ad impegni finanziari relativi a due o più anni, con particolare riferimento alle attività inerenti il patrimonio regionale di cui all'articolo 19 della L.R. 3/2014.

### **Titolo III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 14 (OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELLA CONVENZIONE)**

1 Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione e l'Agenzia Regionale di protezione civile si fanno carico di quanto segue:

- a) fornitura di dati informatici, cartografici, aerofotogrammetrici, accesso ad archivi informatizzati necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente convenzione; a tal fine sono rilasciate a favore del Comando Regionale Carabinieri Forestali "Abruzzo e Molise" le credenziali per l'accesso ai sistemi informativi, qualora necessarie;
- b) spese connesse alla frequenza di corsi formativi organizzati dalla Regione Abruzzo e dall'Agenzia Regionale di protezione civile, definiti negli accordi operativi di cui all'articolo 9 della presente Convenzione;
- c) corresponsione, con cadenza annuale, alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri di una somma a titolo di rimborso spese per missioni, trattamento economico accessorio, attrezzature necessarie per i compiti in convenzione e delle spese di funzionamento delle sedi dei Reparti forestali presenti in Abruzzo con modalità, rispondenti ai rispettivi ordinamenti contabili, definite in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 15. La Regione e l'Agenzia



Regionale di protezione civile supportano esigenze strumentali dell'Arma anche attraverso il comodato d'uso gratuito di attrezzature acquistate per favorire lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

2. La Regione e l'Agenzia Regionale di protezione civile assicurano continuità al comodato d'uso gratuito dei beni già assegnati al Corpo Forestale dello Stato (ora specialità forestale dell'Arma dei Carabinieri) ovvero i locali sede dei Gruppi Carabinieri Forestale di Chieti e Teramo, della Stazione Carabinieri Parco di Pescocostanzo e dei compendi forestali e le infrastrutture delle FF.DD.RR. di Feudozzo e Malpasso.

3. La copertura finanziaria per le attività di cui alla presente convenzione è data dalle risorse indicate nei seguenti capitoli, con riferimento alle correlate annualità, ovvero nell'ambito di accordi operativi di cui all'articolo 13, come di seguito specificato:

Tipologia attività specificata nel Titolo II della presente Convenzione	Capitolo/articolo bilancio (codifica completa)	BILANCIO REGIONALE			
		2023	2024	2025	TOTALE
<b>Articolo 4</b> ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO RELATIVA AL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE, SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E ALLA PESCA E CONTRASTO DELLE FRODI	Cap 111417 Art. 1 Missione 16 Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale	300.000	300.000	300.000	900.000
<b>Articolo 4</b> 3.3	Cap. 111404	15.000	15.000	15.000	45.000
<b>Articolo 6</b> ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI  <b>Articolo 8</b> (ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA COLTIVAZIONE DELLE CAVE, ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA FILIERA DEI RIFIUTI, ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALI)	Capitolo 151402/4	0,00  Le somme relative al 2023 sono già incluse nell'accordo operativo siglato tra il Dipartimento DPC e l'Arma il 2/3/2023	300.000	300.000	600.000 A tale somma si aggiungerà per il 2026 la somma di € 300.000,00 .
<b>Articolo 9</b> ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E SULL'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE		Da definirsi in funzione di eventuali accordi operativi			
<b>Articolo 10</b> ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA FAUNA SELVATICA REGIONALE		Da definirsi in funzione di eventuali accordi operativi			
<b>Articolo 11</b> GESTIONE SULLA INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE		10.000	10.000	10.000	30.000



<b>Articolo 12</b> (seminari e incontri tecnici su materie di reciproco interesse)	Attività senza oneri a carico del bilancio regionale				
<b>Articolo 14, comma 1 e 2</b>	copertura finanziaria in accordi operativi di cui all'articolo 9 ovvero nelle risorse dell'articolo 4 della presente tabella, se le attività sono riconducibili a quelle che trovano copertura finanziaria nel capitolo 111417 Art. 1				
<b>TOTALE BILANCIO REGIONALE</b>		<b>325.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>1.575.000,00</b>

Tipologia attività specificata nel Titolo II della presente Convenzione	Capitolo/articolo bilancio (codifica completa)	BILANCIO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE			
		2023	2024	2025	TOTALE
<b>ARTICOLO 5</b> ATTIVITÀ, PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI A CARATTERE TECNICO-PRACTICO PER LA PREPARAZIONE DI PERSONALE, PERIMETRAZIONE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO E ALTRE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'INCENDIO, ATTIVITÀ NEL SETTORE METEONIVOLOGICO	Capitolo 151300 articolo 9.	60.000	60.000	60.000	180.000
<b>TOTALE BILANCIO REGIONALE + BILANCIO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE</b>		<b>385.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>1.755.000,00</b>

4. Per il trasferimento dei fondi relativi all'attuazione della presente convenzione, la Regione e l'Agenzia Regionale di protezione civile provvedono secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è disposto mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 "Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177", per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. La Regione e l'Agenzia Regionale di protezione civile provvederanno al versamento delle somme dovute non oltre il I trimestre di ogni anno al fine di consentire che le procedure di riassegnazione delle risorse, sui capitoli di bilancio dell'Arma, possano concludersi in tempo utile per il loro successivo impiego entro il termine dell'esercizio finanziario. La relativa quietanza di versamento deve essere inoltrata che all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei



Carabinieri, al Comando Regione Carabinieri Forestale e al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”.

5. Le risorse a carico del bilancio regionale e dell’Agenzia Regionale di protezione civile sono utilizzate esclusivamente per i costi di funzionamento delle strutture dell’Organizzazione Forestale presenti in Abruzzo e per i costi accessori del personale della specialità Forestale derivanti dall'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione e specificate nel Titolo II.

6. Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta al Presidente della Giunta Regionale, agli assessorati competenti e al Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione civile una relazione annuale delle attività previste dalla presente Convenzione.

### **Articolo 15**

#### **COMMISSIONE PARITETICA**

1. È costituita una Commissione paritetica composta da:
  - a) il dirigente regionale del Servizio competente in materia di forestazione che svolge il ruolo di coordinatore dei dirigenti regionali dei Servizi competenti per materia, le cui attività rientrano in quelle di cui alla presente convenzione;
  - b) i dirigenti dei Servizi competenti per materia della Giunta Regionale e dell’Agenzia Regionale di protezione civile, le cui attività rientrano in quelle di cui alla presente convenzione;
  - c) il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” o suo delegato;
  - d) un Ufficiale del Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri in servizio sul territorio regionale nominato dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
  - a) verifica annualmente il corretto andamento dei rapporti convenzionali;
  - b) dirime eventuali divergenze, anche in materia di rideterminazione delle attribuzioni economico-finanziarie annuali, relative ai rapporti come disciplinati dalla presente convenzione.
3. La Commissione è convocata su richiesta dei Dirigenti della Giunta Regionale o dell’Agenzia Regionale di protezione civile o del Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” e si riunisce almeno una volta all'anno. Svolge funzioni di segretario un funzionario regionale individuato dal Direttore del Dipartimento Agricoltura. In relazione agli argomenti in discussione, previo consenso della Commissione, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione dirigenti e funzionari della Regione Abruzzo e dell’Agenzia Regionale di protezione civile e Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
4. La Commissione, dotata di un proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione, per la verifica annuale dell’adempimento dei programmi operativi conseguenti all’applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.
5. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



**Articolo 16**  
**(DURATA DELLA CONVENZIONE)**

1. La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Articolo 17**  
**(RISERBO NELLA TRATTAZIONE DELLE INFORMAZIONI)**

1. Le parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.

2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione sono improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, delle pertinenti linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, del Reg. (UE) 2016/679 ed atti normativi ed amministrativi di attuazione.

3. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione. Tale obbligo cessa solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.

4. I dati e le informazioni sensibili che le parti mettono a disposizione nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione devono essere considerati come rigorosamente riservati.

**Articolo 18**  
**(DISPOSIZIONE TRANSITORIA)**

1. Le parti si impegnano a rivedere la presente convenzione entro 60 giorni dalla data di approvazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'accordo quadro di cui all'articolo 13, comma 5 del d. lgs. 177/2016.

**Articolo 19**  
**(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. Il recesso è comunicato con formale disdetta da notificare alla controparte con preavviso di almeno di 60 giorni, fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che devono essere comunque ultimate.

**Articolo 20**  
**(REGISTRAZIONE)**



1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulata tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ed è registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

**Art. 21**  
**(COMUNICAZIONE)**

1. Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila.

Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari,  
Forestali

Il Vice Presidente della Regione Abruzzo

Emanuele Imprudente

Il Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Marco Marsilio



## ALLEGATO 1

<b>CORPO IDRICO</b>	<b>HMWB*/naturale</b>	<b>Rete</b>	<b>Periodo classificazione</b>	<b>Stato ecologico</b>
CI_Aterno_1	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Aterno_2	HMWB	O	2015 - 2020	SCARSO
CI-Giovenco_2	HMWB	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Gizio_2	HMWB	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Imele_1	HMWB	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Imele_2	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Liri_2	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Raio_1	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Sagittario_2	HMWB	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Tevera_1	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Vibrata_2	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Tordino_4	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Vezzola_1	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Fiumicino_1	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Leomogna_1	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Fino_2	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Tavo_2	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Saline_1	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Tirino_2	HMWB	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Pescara_3	HMWB	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Alento_2	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Feltrino_2	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Foro_3	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Sangro_2	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Osento_3	naturale	O	2015 - 2020	SCARSO
CI_Sinello_3	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Treste_1	naturale	S	2015 - 2020	SUFFICIENTE
CI_Trigno_2	naturale	O	2015 - 2020	SUFFICIENTE



\*Corpi idrici fortemente modificati

## ALLEGATO 2

RETE DI MONITORAGGIO. Monitoraggio su 23 stazioni della rete di monitoraggio regionale prevista per la classificazione dei corpi idrici superficiali ai sensi del DM 260/10, poste a chiusura di bacino dei 23 corpi idrici recapitanti in mare.

Corpo idrico	Stazione di monitoraggio	Tipologia di rete 2010-15 DM 260/10 (S, O, N, I)	x (GAUSS- BOAGA)	y (GAUSS- BOAGA)	Località	Comune	Provincia
CI_Alento_2	R1308LN	nuovo punto CFS	2460727	4697160	A valle ponte SS. 16	Francavilla al mare	Chieti
CI_Arielli_2	R1310RL3	O	2467007	4692881	20 mt. a monte SS. 16	Ortona	Chieti
CI_Buonanotte	R1318BN2A	nuovo punto CFS	2499408	4658428	Sotto il ponte SS.16 pista ciclabile	San Salvo	Chieti
CI_Calvano_1	R1319CL1	S/I	2442406	4717885	Campo sportivo Pineto	Pineto	Teramo
CI_Cerrano_1	Ponte SS. 16 (via Roma)	nuovo punto CFS	2446122	4713617	Ponte SS. 16 (via Roma)	Silvi Marina	Teramo
CI_Feltrino_2	R1312FL2A	O	2474172	4684155	Marina di S. Vito Chietino	S. Vito Chietino	Chieti
CI_Fontanelli_1	R1316FN1bis à R1316FN1 - 100m a Monte Foce N4680661 E2478198 GB	S/I	2478203	4680643	Camping la Foce	Rocca S. Giovanni	Chieti
CI_Foro_3	R1309FR10A	O	2464349	4694259	A valle del depuratore	Ortona	Chieti
CI_Moro_2	R1311MR O452503/4686524GB 500ml Monte Foce (o R1311MR3Abis)	nuovo punto CFS	2472476	4686470	500 mt. monte foce	Ortona	Chieti
CI_Osento_3	R1313ST9 (R1313SP9 - 42°12'1.6"N - 14°35'20.3"E)	O	2487332	4672315	Loc. S. Tommaso (ex loc. Le Morge) altezza ponte fiume Osento	Torino di Sangro	Chieti
CI_Piomba_1	R1305PM4	vecchia rete D.Lgs 152/09	2448411	4708790	A monte ponte A14	Silvi Marina	Teramo
CI_Riccio_1	R1317RC - 0448255/4692339 GB Valle Ponte FS (R1317RC)	nuovo punto CFS	2468265	4692349	A valle ponte F.S.	Ortona	Chieti
CI_Saline_1	R1306SA	nuovo punto CFS	2450130	4708229	A valle ponte SS.16 (via Saline)	Città S. Angelo	Pescara
CI_Salinello_2	Ponte SS16	nuovo punto CFS	2434033	4736936	Ponte SS. 16	Giulianova	Teramo
CI_Sangro_7	I023SN10B	S	2482123	4675881	A monte ponteSS.16	Fossacesia	Chieti
CI_Sinello_3	R1314SI7 - 42° 10'34.3"N - 14°38'33.9"E	nuovo punto CFS	2490797	4667130	Sotto ponte A14, accesso da strada bonifica senza uscita.	Vasto	Chieti
CI_Tordino_5	Ponte SS. 16	nuovo punto CFS	2436086	4732019	Ponte SS. 16	Giulianova	Teramo
CI_Trigno_2	I027TG11	O	2499564	4651428	San Salvo - 400 mt. a monte del ponte fiume Trigno	San Salvo	Chieti
00.I028_TR3B	I028TR1A	O	2428475	4749300	Ponte A14 - loc. San Giovanni	Colonnella	Teramo
CI_Vibrata_2	R1301VB2ter	O	2431693	4743180	Alba Adriatica	Alba Adriatica	Teramo
CI_Vomano_6	R1304VM7	O	2440525	4722500	Ponte SS. 16	Roseto degli Abruzzi	Teramo
CI_Pescara_4	F. Pescara sponda destra a circa mt100 dalla foce - Lat. 42°28'03" Long.14°13'34"	nuovo punto fatto solo nel 2017 dal Comune di Pescara			F. Pescara sponda destra a circa mt100 dalla foce	Pescara	Pescara

TEMPISTICA: Monitoraggio con frequenza mensile su tutte le 23 stazioni fluviali.